REGOLAMENTO (CEE) N. 1929/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 576/86 che fissa gli importi compensativi adesione applicabili nei settori dei cereali e del riso sino alla fine della campagna 1985/1986, nonché i coefficienti da prendere in considerazione per il calcolo degli importi applicabili a taluni prodotti trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 468/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del riso a seguito dell'adesione della Spagna (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, dell'atto di adesione, gli importi compensativi adesione sono uguali alla differenza tra i prezzi fissati per la Spagna e i prezzi d'intervento validi per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, per quanto concerne il risone, il regolamento (CEE) n. 468/86 prevede la possibilità di correggere tale differenza per garantire la comparabilità dei prodotti presi in considerazione;

considerando che, per garantire tale comparabilità, è necessario diminuire la differenza tra il prezzo d'intervento comunitario ed il prezzo spagnolo di 5,02 ECU/t per il risone; che questa diminuzione scaturisce dalla differenza per questa campagna tra i risi spagnoli e la qualità tipo comunitaria; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 576/86 della Commissione (2);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato C del regolamento (CEE) n. 576/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

(2) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 12.

ALLEGATO

« ALLEGATO C

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti di base	Designazione delle merci	Coefficiente	Importo compensativo adesione
10.06		Riso :		
B		altro :		
I		Risone o riso semigreggio :		
a)		Risone :		
1	—	a grani tondi	—	71,17
2	—	a grani lunghi	—	71,17
b)		Riso semigreggio :		
1	—	a grani tondi	—	88,96
2	—	a grani lunghi	—	88,96
II		Riso semilavorato o lavorato :		
a)		Riso semilavorato :		
1	—	a grani tondi	—	107,78
2	—	a grani lunghi	—	120,27
b)		Riso lavorato :		
1	—	a grani tondi	—	114,79
2	—	a grani lunghi	—	128,93
III		Rotture di riso	—	29,46
11.01				
F	Rotture di riso	Farina di riso	1,06	31,23
11.02				
A VI	Rotture di riso	Semole e semolini di riso	1,06	31,23
E II d) 1	Rotture di riso	Fiocchi di riso	1,80	53,03
F VI	Rotture di riso	Agglomerati (pellets) di riso	1,06	31,23
11.08				
A II	Rotture di riso	Amido di riso	1,52	8,44 »